



Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 agosto 1998¹ sui siti contaminati è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

L'autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell'UFAM, autorizzare il ricollo-
camento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio
di materiale di scavo di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015² sui
rifiuti (OPSR) nel sito da cui proviene il materiale se:

- a. in tal modo si riduce nel complesso l'inquinamento ambientale; e
- b. è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi
o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 814.680